

DECRETO
CONCERNENTE LE CARATTERISTICHE TECNICHE
DEI SACCHI PER L'ASPORTO MERCI

Amministrazione proponente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Titolo: "Regolamento concernente la disciplina di commercializzazione e le caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto merci"

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente: Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche – Divisione VI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

a) SCOPO, PORTATA E MOTIVI DEL PROVVEDIMENTO

Lo scopo del decreto è quello di fornire strumenti tecnici per rendere esecutivo il divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci per la spesa (cd. *shopper*) non biodegradabili, che non rispondano ai criteri fissati dalla normativa comunitaria.

Il decreto-legge 25 gennaio 2012, n.2, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n.28, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, ha individuato una soluzione equilibrata per l'utilizzo degli *shopper* di plastica, al fine di disincentivare il ricorso a prodotti monouso, limitando la produzione di rifiuti, tutelando l'ambiente dalle dispersioni accidentali di sacchetti e di incentivare gli investimenti nella chimica verde, salvaguardando al contempo l'attività produttiva delle industrie tradizionali.

Il presente decreto è redatto in attuazione del comma 2 dell'articolo 2 della predetta Legge 28/2012. Lo stesso comma 2 prevede che, con decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della commercializzazione dei sacchi di asporto merci, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori.

b) ESAME DELL'ARTICOLATO

Il presente regolamento si compone di 5 articoli

L'articolo 1 fornisce una serie di definizioni.

La lettera a) del predetto articolo 1 definisce i sacchi immessi sul mercato per l'asporto delle merci come i sacchi destinati all'asporto di merci alimentari e non alimentari.

La lettera b) del predetto articolo 1 definisce i sacchi per l'asporto delle merci destinate all'uso alimentare come i sacchi utilizzati, in maniera anche non esclusiva, per l'asporto degli alimenti.

La lettera c) del predetto articolo 1 definisce i sacchi per l'asporto delle merci non destinati all'uso alimentare come i sacchi utilizzati, in maniera esclusiva, per l'uso non alimentare.

La lettera d) definisce la commercializzazione come la pratica dell'offerta o della messa a disposizione di terzi, sia essa a pagamento sia essa gratuita. Viene inoltre considerata l'importazione come un'immissione sul mercato.

L'articolo 2 definisce le caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto delle merci per i quali è consentita la commercializzazione.

Come riportato nella lettera a) dell'articolo 2 sono commercializzabili i sacchi, con caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità, conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002.

Come riportato nella lettera b) dell'articolo 2 sono commercializzabili i sacchi riutilizzabili, composti da polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco. I sacchi con queste caratteristiche devono avere uno spessore superiore a 200 micron e contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno 30 per cento se sono destinati all'uso alimentare, mentre devono avere uno spessore superiore a 100 micron e contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento se destinati ad altri usi.

Come riportato nella lettera c) dell'articolo 2 sono commercializzabili i sacchi riutilizzabili, composti da polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, con maniglia interna della dimensione utile al sacco. I sacchi con queste caratteristiche devono avere uno spessore superiore ai 100 micron e contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno 30 per cento se destinati all'uso alimentare, mentre devono avere uno spessore superiore ai 60 micron e contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento se destinati agli altri usi.

È inoltre consentita la commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci riutilizzabili composti da carta, da tessuti di fibre naturali, da fibre di poliammide e da materiali diversi dai polimeri.

L'articolo 3 definisce le modalità di informazione ai consumatori.

In particolare, all'articolo 3 vengono definite le etichette da apporre sui sacchi per l'asporto merci di cui all'articolo 2 al fine di fornire idonee informazioni ai consumatori.

Come riportato nella lettera a) dell'articolo 3 viene definita, come segue, la dicitura da apporre sui sacchi monouso per l'asporto delle merci di cui alla lettera a) dell'articolo 2: "Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici".

Come riportato nella lettera b) dell'articolo 3 viene definita, come segue, la dicitura da apporre sui sacchi monouso per l'asporto delle merci di cui alla lettera b.1) dell'articolo 2: "Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 200 micron - per uso alimentare".

Come riportato nella lettera c) dell'articolo 3 viene definita, come segue, la dicitura da apporre sui sacchi monouso per l'asporto delle merci di cui alla lettera b.2) dell'articolo 2: "Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso non alimentare".

Come riportato nella lettera d) dell'articolo 3 viene definita, come segue, la dicitura da apporre sui sacchi monouso per l'asporto delle merci di cui alla lettera c.1) dell'articolo 2: "Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso alimentare".

Come riportato nella lettera e) dell'articolo 3 viene definita, come segue, la dicitura da apporre sui sacchi monouso per l'asporto delle merci di cui alla lettera c.2) dell'articolo 2: "Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 60 micron - per uso non alimentare".

L'articolo 4 definisce le sanzioni del presente decreto.

L'articolo 5 definisce l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 6 definisce l'entrata in vigore del presente decreto.